

12062/13



COMMISSIONE REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: *pluriennale*
renta mensile
per vs

R.G.N. 22604/2006

R.G.N. 28469/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *12062*

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Rep. *2014*
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Ud. 15/01/2013
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22604-2006 proposto da:

DELTA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
 RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
 AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario
 Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato
 D'ACUNTI CARLO MARIO, che la rappresenta e difende,
 giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DEI TRASPORTI (già delle Infrastrutture e Trasporti, già nella Marina Mercantile), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

CANTIERI NAVALI EUROPEI S.R.L., GIANNOCCARI VITTORIO, SO.TRA.LI.ME. S.R.L.;

- intimati -

sul ricorso 28469-2006 proposto da:

GIANNOCCARI VITTORIO (c.f. GNNVTR31S04B476F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FELICE 103, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERCHICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORLEONE GIAN LUCA, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa PRISCA DE ANGELIS di ROMA - Rep.n. 2908 del 20.12.2012;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO DEI TRASPORTI (già delle Infrastrutture e Trasporti, già nella Marina Mercantile), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

CANTIERI NAVALI EUROPEI S.R.L., DELTA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, SO.TRA.LI.ME. S.R.L.;

- intime -

avverso la sentenza n. 5339/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato LORENTI PIERLUIGI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CORLEONE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del

ricorso incidentale.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27/12/1986, la s.r.l. SOTRALIME iniziava presso i cantieri navali della s.r.l. Cantieri Navali Europei (all'epoca Cantieri Navali Dante Castracani) la costruzione di due motonavi portacontainers e chiedeva al Ministero delle infrastrutture e trasporti (all'epoca Ministero della Marina mercantile e, più recentemente, Ministero del trasporti e navigazione marittima) la concessione dei contributi semestrali previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 361, come integrata e modificata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti concedeva alla SOTRALIME i benefici richiesti e, prima del pagamento delle prime rate semestrali, la DELTA S.p.A. emetteva su richiesta della SOTRALIME ed in favore del Ministero 10 polizze cauzionali (una per ciascuna delle prime 5 rate semestrali di ognuna delle 2 motonavi). Il Ministero corrispondeva alla SOTRALIME le prime 10 rate semestrali (5 per ciascuna motonave), ma successivamente, con provvedimento del 2/6/1990, dichiarava la SOTRALIME decaduta dal beneficio del contributo previsto dalle leggi sopra citate e chiedeva alla stessa di restituire le 10 rate già riscosse. La SOTRALIME non restituiva le somme ricevute ed il Ministero escuteva le polizze che la DELTA S.p.A. aveva emesso proprio a garanzia della restituzione delle 10 rate incamerate dalla SOTRALIME.

La DELTA S.p.A., ritenendo ormai cessata ogni propria obbligazione derivante dalle polizze cauzionali emesse, non pagava le somme richieste dal



Ministero, ma citava quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Roma per sentire accertare l'inesistenza del credito che il Ministero asseriva di vantare. La DELTA S.p.A. deduceva che in ogni polizza era stata chiaramente indicata la durata della efficacia della garanzia e che le date indicate nelle 10 polizze erano già tutte scadute al momento della prima richiesta di pagamento avanzata dal Ministero. In via subordinata la DELTA S.p.A. invocava l'applicazione dell'art. 1956 c.c.. L'attrice deduceva che al momento dell'emissione delle polizze cauzionali il Ministero non aveva ancora erogato alcun contributo e che, per di più, le obbligazioni garantite dalle 10 polizze non erano ancora sorte al momento dell'emissione di queste ultime né vi era certezza che sarebbero mai sorte, essendo il loro titolo rappresentato da fatti futuri ed incerti, quali, ad esempio, l'inadempimento della SOTRALIME alle prescrizioni ad essa imposte dalla legge istitutiva dei contributi oppure un rendiconto finale dal quale risultasse un costo delle motonavi minore di quello preventivato, ecc.

Ciò posto, la DELTA S.p.A. lamentava che il Ministero delle infrastrutture e trasporti - quando nel dicembre del 1988 aveva contemporaneamente pagato per ciascuna delle due navi le prime 4 semestralità di contributo - era già perfettamente a conoscenza della situazione di fatto che poi nel giugno del 1990 avrebbe condotto alla decadenza della SOTRALIME dal beneficio alla stessa concesso. Deduceva quindi che il Ministero aveva pagato i contributi e, quindi, fatto sorgere l'obbligazione garantita, pur essendo pienamente a conoscenza del gravissimo ed ormai irrimediabile ritardo accumulato dalla



SOTRALIME. Con lo stesso atto la DELTA S.p.A. citava a comparire dinanzi al Tribunale anche la SOTRALIME e, subordinatamente al rigetto delle domande proposte nei confronti del Ministero, chiedeva la condanna della stessa all'immediato rimborso delle somme che essa garante sarebbe stata costretta a corrispondere al garantito.

Il Ministero si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande spiegate dalla DELTA S.p.A.. Il convenuto deduceva che per ciascuna delle 10 polizze era stato stipulato un patto aggiunto (cosiddetta appendice) con il quale era stata modificata la data di scadenza della garanzia differendo tale data ad un momento successivo all'emissione del decreto ministeriale di determinazione definitiva dell'esatta entità del contributo, decreto che, secondo le disposizioni legislative, può essere emesso soltanto dopo che la costruzione delle motonavi sia stata completata. Il convenuto contestava che al momento del pagamento delle prime 10 semestralità (5 per ogni nave) la situazione da esso Ministero conosciuta fosse tale da far prefigurare l'impossibilità per la SOTRALIME di portare a termine la costruzione delle motonavi portacontainers entro i termini prescritti dalla legge.

Il Ministero spiegava inoltre una domanda riconvenzionale chiedendo che la DELTA S.p.A. fosse condannata a pagare la somma corrispondente ai contributi da esso Ministero fino a quel momento erogati, oltre agli interessi come convenzionalmente stabiliti.

Si costituiva in giudizio anche la SOTRALIME, la quale, chiedeva dichiararsi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti non aveva il diritto

di escutere le polizze cauzionali, chiamava in causa il dott. Vittorio Giannocari (funzionario del Ministero che aveva istruito la pratica relativa alle due motonavi), e chiamava altresì in causa la Cantieri Navali Dante Castracani, chiedendo che, in caso di accoglimento delle pretese del Ministero, quest'ultima ed il Giannocari fossero condannati al risarcimento del danni da essa Società subiti. Contro la s.r.l. Dante Castracani (oggi s.r.l. Cantieri Navali Europel) la SOTRALIME proponeva in particolare sia una domanda di manleva dalle pretese del Ministero sia una domanda di risarcimento danni per diffamazione.

Il Giannocari non si costituiva in giudizio.

Si costituiva, invece, la s.r.l. Cantieri Navali Dante Castracani (oggi s.r.l. Cantieri Navali Europei), la quale eccepiva la nullità della sua chiamata in causa e, comunque, l'infondatezza della stessa nel merito.

Nelle more del giudizio la DELTA S.p.A. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 27/3/1993. Nel corso dell'udienza del 27/11/1993 la procedura si costituiva in giudizio nella persona del commissario liquidatore.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3751/02, accoglieva parzialmente la domanda spiegata dalla DELTA S.p.A. ed accertava che, eccezion fatta per la corresponsione delle due rate iniziali (una per ogni nave), il Ministero si era comportato con mala fede, avendo pagato le semestralità di contributo successive alle prime due rate benchè sapesse (o avesse il dovere di sapere) che i lavori di costruzione erano fermi e che, pertanto, difficilmente le navi

sarebbero state completate nei termini prefissati e difficilmente la SOTRALIME avrebbe restituito i contributi riscossi.

Di conseguenza il Tribunale condannava la Delta spa in adempimento della fideiussione a pagare le due rate iniziali (una per ogni nave) con gli interessi previsti dalla legge di erogazione a decorrere dal 6 giugno 1990, con diritto di rivalsa nei confronti di Sotralime.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti proponeva appello.

La DELTA S.p.A. in L.C.A. si costituiva in giudizio ribadendo le difese svolte in primo grado. Spiegava, inoltre, appello incidentale contro l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di accertamento dell'intervenuta scadenza delle polizze prima dell'escussione delle stesse da parte del Ministero e contro la decisione del primo giudice di riconoscere corretto e di buona fede il pagamento da parte del Ministero della prima rata (una per ogni nave) del contributo .

La DELTA S.p.A. impugnava anche la parte della sentenza con la quale era stata condannata a pagare al Ministero la somma corrispondente alle prime rate (una per ogni nave) del contributo sotto il profilo che , essendo in stato di liquidazione coatta amministrativa, non poteva essere destinataria di provvedimenti di condanna.

La SOTRALIME si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale

Si costituiva in giudizio anche la s.r.l. Cantieri Navali Europei (avente causa dalla s.r.l. Cantieri Navali Dante Castracani), che proponeva appello incidentale contro l'omessa pronuncia sulle proposte eccezioni di nullità,



inammissibilità e tardività della chiamata in causa, di infondatezza nel merito delle domande della SOTRALIME, nonché sulle sue domande di condanna della SOTRALIME al pagamento delle spese di lite e delle spese ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Si costituiva in giudizio anche Giannocari Vittorio, che deduceva la nullità e l'inammissibilità della sua chiamata in causa. Deduceva altresì a) l'inammissibilità dell'appello incidentale della SOTRALIME per carenza di domanda e motivi e, quindi, il passaggio in giudicato nei suoi confronti della prima sentenza; b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; c) il difetto di legittimazione passiva di esso appellato.

Con sentenza n. 5339/05 la Corte d'appello di Roma dichiarava l'improseguibilità delle domande del Ministero delle Infrastrutture e della Delta spa a seguito della messa in liquidazione coatta di quest'ultima; dichiarava inammissibile l'appello incidentale della Sotralime e rigettava in parte qua l'appello incidentale della Cantieri navali europei srl.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Delta srl in l.c.a sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso il Ministero delle infrastrutture ed il Giannocari, quest'ultimo proponendo altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso principale la Delta spa in l.c.a. deduce, sotto il



profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la Corte d'appello ha erroneamente individuato l'oggetto del giudizio costituito dalla domanda di accertamento ,proposta da essa Delta ancora in bonis,circa l'inefficacia delle fideiussioni da essa prestate in favore del Ministero per cui nella fattispecie non ricorreva alcuna domanda proposta nei confronti della procedura concorsuale per far valere un credito, bensì una domanda proposta dalla società ,poi sottoposta a l.c.a., e proseguita della procedura, contro terzi da svolgersi in sede ordinaria e non già attratta dalla competenza esclusiva del giudice fallimentare .

I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi si rivelano fondati nei limiti che seguono.

Da quanto già esposto nella parte narrativa risulta che la DELTA S.p.A., ritenendo ormai cessata ogni propria obbligazione di garanzia derivante dalle polizze cauzionali emesse, e non avendo pagato le somme richieste dal Ministero, aveva citato quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Roma per sentire accertare l'inesistenza del credito che il Ministero asseriva di vantare.

Il Ministero a sua volta aveva spiegato una domanda riconvenzionale chiedendo che la DELTA S.p.A. fosse condannata a pagare la somma corrispondente ai contributi da esso Ministero fino a quel momento erogati, oltre agli interessi come convenzionalmente stabiliti.

Nel caso di specie, dunque, vi è stata la domanda di accertamento da parte di una società in bonis , successivamente in corso di giudizio posta in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del Ministero ed una



domanda riconvenzionale di quest'ultimo .

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che qualora, nel giudizio promosso da un soggetto "in bonis" per il recupero di un credito e proseguito dal curatore , il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria. Al contrario, la domanda proseguita dal curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la "vis attractiva" del tribunale fallimentare, né in forza dell'art.36 cod. proc. civ., né dell'art. 24 legge fall., - in quanto l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, legge fall., non pone una questione di competenza, ma di rito - e neppure in virtù del principio del "simultaneus processus", il quale, non costituendo un principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse.(da ultimo Cass 24847/11 vedi anche . Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2004, n., 23077; 12 novembre 2004, nn. 21499 e 21500).

Tale principio deve ritenersi applicabile anche al caso di specie in cui , in luogo di una domanda di recupero credito, la causa iniziata dalla società fallita e poi proseguita dal curatore sia di accertamento negativo della esistenza di un proprio debito alla quale sia stata contrapposta la domanda riconvenzionale dell'asserito creditore per il pagamento del proprio credito.



In entrambi i casi ci si trova di fronte a due domande una delle quali si pone in tutto od in parte come eccezione nei confronti della domanda avversa senza che rilevi se tra le due cause sussista un rapporto di connessione ovvero di continenza come nel caso di specie in cui le due cause hanno ad oggetto domande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale (Cass 11023/94). Si aggiunge per completezza che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di litispendenza per mancata identità di "petitum" (v. in tal senso Cass sez un 5295/98)

Resta da chiarire se, e in quali limiti, l'esigenza del *simultaneus processus* possa essere recuperata dopo la separazione delle cause imposta dal rito speciale cui è soggetta la domanda di pagamento azionata contro la curatela.

Su detta questione si sono soffermate le Sezioni Unite di questa Corte (Cass 23077/04) che, senza pretendere di esaurire le problematiche su detta questione, hanno chiarito i rapporti tra i due giudizi.

In breve può ritenersi che qualora si realizzi la contemporanea presenza di due controversie, la prima trattata in sede di cognizione ordinaria e la seconda soggetta al rito speciale della sommaria di accertamento del passivo la curatela potrà opporre il credito vantato dal fallito nel procedimento di verifica, ai fini della compensazione e quindi del rigetto della domanda di ammissione, sicché la causa in sede ordinaria dovrebbe proseguire soltanto per l'eventuale eccedenza.

In tale fase deve invece escludersi, la possibilità di far ricorso all'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., perché, , i

provvedimenti adottati in sede di verifica dei crediti, non acquistano efficacia di cosa giudicata sostanziale, ma spiegano soltanto effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare.

Se, invece, il creditore in bonis propone opposizione allo stato passivo oppure dichiarazione tardiva di credito si instaurano giudizi equiparabili a quelli di cognizione ordinaria. Ne deriva che, se il processo ordinario e quello di opposizione allo stato passivo o d'insinuazione tardiva pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, l'esame congiunto delle due cause sarà possibile ai sensi dell'art. 274 c.p.c.,. Se invece le due cause pendono davanti a giudici diversi, venuta meno l'esclusività del rito speciale fallimentare, è possibile applicare i criteri generali in tema di connessione,.

Qualora questo risultato non si riveli possibile, andrà verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., perché il giudizio di opposizione e d'insinuazione tardiva danno luogo ad un provvedimento terminale avente attitudine al giudicato sostanziale.

Deve quindi conclusivamente ritenersi che nel caso di specie l'attrazione del rito speciale fallimentare operi solo per le domanda riconvenzionale proposta dal Ministero ,mentre per quella di accertamento negativo permanga il rito ordinario innanzi al tribunale.

L'eventuale successiva riunione dei due processi potrà aver luogo secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte e dianzi riportati.

I motivi vanno pertanto accolti nei termini dianzi indicati ,dovendosi cassare la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di



improseguibilità dell'azione proposta dalla Delta spa in l.c.a nei confronti del Ministero mentre la stessa va ,invece, confermata riguardo alla pronuncia di improseguibilità dell'azione proposta da quest'ultimo.

Venendo al ricorso incidentale del Giannocari , basato su due motivi, con il primo questi contesta la propria legittimazione passiva.

Con il secondo sostiene che l'unica domanda proposta nei suoi confronti era stata quella di rivalsa della SOTRALIME in caso di condanna quest'ultima a seguito della rivalsa operata dalla Delta srl e che tale domanda non aveva trovato riscontro nel giudizio di primo grado non rinvenendosi pronuncia in tal senso nel dispositivo della sentenza del Tribunale e che l'appello proposto dalla SOTRALIME era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello e che , comunque ,tale capo della sentenza non era stato impugnato dalla citata società per cui su di esso si era formato il giudicato .

I motivi sono inammissibili.

L'unica domanda proposta nei confronti del Giannocari implicitamente rigettata dalla pronuncia di primo grado è già passata in cosa giudicata non essendo stato proposto appello sul punto avverso la sentenza del Tribunale ed essendo ,comunque, stato dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla Sotralime che aveva proposto la domanda in questione

Il ricorrente non ha pertanto alcun interesse alla proposizione del ricorso incidentale.

In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in



motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda di accertamento negativo proposta dalla Delta spa nei confronti del Ministero delle Infrastrutture.


Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di tale giudizio in ragione della peculiarità della questione.

PQM


Accoglie il ricorso principale della Delta spa in l.c.a , cassa la sentenza impugnata nei limiti del detto accoglimento e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda di accertamento negativo proposta dalla Delta spa nei confronti del Ministero delle Infrastrutture. Dichiaro inammissibile il ricorso incidentale in relazione al quale compensa le spese di giudizio

Roma 15.1.13

Il Cons.est



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

17 MAG 2013

A. C. CANCELLERIA
Andrea Bianchi